

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2020, in teleconferenza, si sono incontrati:

L'azienda IVRI S.p.A. Unipersonale (C.F./P.I. 03169660150 - di seguito anche "IVRI") rappresentata dal Dott. Andrea Anghileri e dal Dott. Paolo Luraschi;

Filcams CGIL, rappresentata da Sandro Pagaria;
Fisascat CISL, rappresentata da Aurora Blanca;
UILTuCS, rappresentata da Stefano Franzoni;

alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali della Liguria.

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dall'azienda IVRI, con sede legale in Milano, via Sapri n.26, che applica, per quanto interessa alla presente procedura, il CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 11 dipendenti occupati nell'area territoriale della provincia di Genova. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione unicamente l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda IVRI, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19 Nazionale".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 01.04.2020 al 30.06.2020 nell'area territoriale e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.



TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:


- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- b) La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19".
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e successive modifiche/integrazioni, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal giorno 01.04.2020 al giorno 30.06.2020 inclusi per n. 11 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 440 per il personale operante nell'ambito territoriale indicato nell'Allegato 1. . Le parti


convengono che la sospensione in CIGD avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere, salvo comprovate esigenze tecniche organizzative.


- e) Le parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIGD si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nell'area territoriale interessata a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- h) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l'impresa anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda e nei limiti di un importo tale da consentire agli stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile per il periodo di ricorso alla CIGD; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, l'impresa accoglierà positivamente, compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, la possibilità di accogliere richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati sempre nel periodo di CIGD.
- i) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale/telematici, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IVRI S.p.A. Unipersonale



Filcams CGIL


Fisascat CISL


UILTuCS


Regione di Lavoro	Provincia di lavoro	Tipo Servizio	Full Time	Part Time	Nr. Personale Totale	% Riduzione
Liguria	GE	Presidi Vigilanza	11	0	11	100%

Sandro Pavesi

Blanco

Gravina

Antonio Pavesi

Le met.